

-AGNASCO COMUNE

RICHIEDENTE:





COMUNE di LAGNASCO Piazza Umberto I nr. 2 12030 LAGNASCO (CN)

> P.IVA 00568590046 C.F. 85000750043

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi del D.L.gs 50/2016 e dell'Art. 33 del D.P.R. 207/2010

PROGETTO DI: ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE EDILIZIA E RICONVERSIONE FUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTISTA:

REGIONE PIEMONTE



Via Donaudi, 35 12037 SALUZZO (CN)

tel. 0175.063733 cell. 335.6020711 P.IVA: 03854480047 architettogiliroberto@gmail.com Indirizzo cantiere:

Piazza Umberto I nr. 13 12030 LAGNASCO (CN)

Catasto terreni: foglio 14, mappale 154

OGGETTO:	Schema di contratto	TAVOLA
SCALA:	/	
DATA:	4 Ottobre 2021	

COMUNE LAGNASCO	
PIAZZA UMBERTO I NR 2, LAGNASCO CN	
Repertorio: n. 000000	
REPUBBLICA ITALIANA	
CONTRATTO DI APPALTO	
per l'esecuzione dei lavori di:	
"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE	
EDILIZIA, RICONVERSIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO	
IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DELLA	
CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' CON RIQUALIFICAZIONE	
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA"	
Codice CUP: E18E18000060002	
Codice CIG: 0000000000000	

Impresa: DA DEFINIRE	
L'anno duemilaventuno , il giorno 4 , del mese di	
OTTOBRE, presso l'ufficio Lavori pubblici, avanti a	
me segretario comunale del COMUNE LAGNASCO, ove	
risiedo per la carica, autorizzato ope legis a	
rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo,	
si sono personalmente costituiti:	
il Sig. ROSSO GEOM ELEONORA, nato a 0000000 il	
000000, il quale interviene nella sua qualità di	
000000 del COMUNE LAGNASCO, C.F./Partita IVA	
00000000, autorizzato alla stipula ed alla	
sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto	
di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto	
2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la	
sede dello stesso Ente in COMUNE LAGNASCO alla	
via/piazza PIAZZA UMBERTO I NR 2 (in seguito	
denominato "Stazione appaltante");	
il Sig. Non definito, nato a Non definito il	
00/00/0000, il quale interviene nella sua qualità	
di 0000000 dell'impresa DA DEFINIRE, Partita IVA	
Non definita, domiciliato per la carica presso la	
sede della stessa impresa in non definito alla non	

definita (in seguito denominato "Contraente"),	
giusta certificazione della C.C.I.A.A. di 00, agli	
atti.	
I nominati costituiti, della cui identità io	
segretario rogante sono personalmente certo,	
rinunziano espressamente, spontaneamente e con il	
mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne	
hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.	
PREMESSO	
- che con delibera comunale, n. 0000 del 00/00/2021	
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il	
progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI	
ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE EDILIZIA,	
RICONVERSIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO	
IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DELLA	
CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' CON RIQUALIFICAZIONE	
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA;	
- che con successiva determina, esecutiva ai sensi	
di legge, si è preso atto dell'intervenuto	
finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti	
gli elementi essenziali del contratto di cui agli	
artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice	
dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs.	

267/2000, ed è stato, quindi, disposto di	
aggiudicare l'appalto mediante procedura	
ristretta, avvalendosi del criterio del minor	
prezzo, con offerta CON UNICO RIBASSO, e di	
stipulare il relativo contratto con	
determinazione del corrispettivo a a corpo ;	
- che il bando per la "LAVORI DI ADEGUAMENTO	
SISMICO, SOSTITUZIONE EDILIZIA, RICONVERSIONE	
FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER	
L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA'	
CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA	
PRIMARIA" è stato regolarmente pubblicato secondo	
i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e	
s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di	
Euro 507435,24, di cui Euro 19694,49 relativi ai	
costi per la sicurezza, come risultanti	
dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo	
e non soggetti a ribasso;	
- che il giorno 00/00/2021, ad esito della	
procedura di gara, è stato dichiarato	
provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il	
contraente DA DEFINIRE , che si è dichiarato	
disponibile ad eseguire i lavori per Euro 000000	

compresi i costi per la sicurezza di Euro 000000,	
oltre IVA 10%, per complessivi Euro 000000, (il	
contraente ha regolarmente indicato nella propria	
offerta i costi della manodopera e gli oneri di	
sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art.	
95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la	
verifica di congruità dell'offerta);	
- che con delibera, esecutiva ai sensi di legge,	
riscontrata la regolarità delle operazioni di	
gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7	
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato	
definitivamente aggiudicato alla precitata	
impresa e contraente, alle condizioni di seguito	
descritte;	
- che sono stati acquisiti tutti i documenti	
necessari a comprovare la capacità giuridica,	
tecnica e finanziaria del citato contraente;	
- che i lavori sono finanziati con:	
(a cura ufficio tecnico)	
- che le risultanze della gara e relativa	
aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di	

pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98	
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state	
pubblicate nel seguente modo:	
- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data	
00/00/2021;	
- Indirizzo Internet: 00000000;	
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e	
s.m.i. , la (RAGIONE SOCIALE FIDEIUSSORE) si è	
costituita fideiussore con polizza n° 000000,	
emessa in data 00/00/2021, nell'interesse del	
contraente ed a favore della Stazione appaltante	
COMUNE LAGNASCO, agli effetti e per l'esatto	
adempimento delle obbligazioni assunte dal	
contraente in dipendenza della esecuzione dei	
lavori oggetto del presente appalto. Con tale	
garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà	
obbligato in solido con il contraente fino	
all'approvazione del certificato di regolare	
esecuzione dei lavori di cui trattasi,	
obbligandosi espressamente a versare l'importo	
della garanzia su semplice richiesta	
dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna	
riserva;	
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e	
l l	

s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in	
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in	
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,	
presso la sezione di tesoreria provinciale (o	
presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno	
a favore della Stazione appaltante;	
- che l'importo garantito ai sensi del precedente	
punto è ridotto del 5%, così come previsto	
dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e	
s.m.i., poichè il contraente	
• ha prodotto almeno una delle seguenti	
certificazioni:	
- sistema di qualità conforme alle norme europee	
della serie UNI CEI ISO9000;	
- registrazione al sistema comunitario di	
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del	
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento	
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;	
- certificazione ambientale ai sensi della norma	

UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- che nei confronti del rappresentante del contraente DA DEFINIRE, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il/La COMUNE LAGNASCO, nella persona del ROSSO
GEOM ELEONORA, affida al contraente DA DEFINIRE e

per essa al costituito sig. Non definito, che	
accetta, l'appalto relativo ai lavori di LAVORI DI	
ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE EDILIZIA,	
RICONVERSIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO	
IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DELLA	
CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' CON RIQUALIFICAZIONE	
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA, da eseguirsi in	
COMUNE LAGNASCO.	
2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti	
lavori alle condizioni previste nel presente	
contratto e suoi allegati e dagli altri documenti	
facenti parte del progetto esecutivo approvato con	
delibera comunale, n. 0000 del 00/00/2021 esecutiva	
ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi	
alla luce dell'offerta del contraente appaltatore,	
oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti	
disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al	
d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel D.M.	
LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori	
pubblici.	
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge	
136/2010 e s.m.i.:	
- il Codice identificativo della gara (CIG)	
relativo all'intervento è 0000000000000;	
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento	

pag. 9

è E18E18000060002.	
Art. 2 - Importo del contratto	
1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 000000	
compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro	
000000, oltre IVA 10%, per complessivi Euro	
0000000.	
2. Il contratto è stipulato a a corpo.	
000000000000 (a corpo)	
3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi	
di elenco depurati del ribasso offerto.	
4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e	
s.m.i.:	
1) non si potrà procedere alla revisione dei	
prezzi	
2) si potrà procedere alla revisione dei	
prezzi a motivo delle seguenti clausole	
chiare, precise e inequivocabili già previste	
nei documenti di gara	
3) per i contratti relativi ai lavori, le	
variazioni di prezzo in aumento o in	

pag.10

contratto	
Struttura Categorie in cui si suddivide il	
5. Si allega l'Elenco Prezzi approvato e la	
e comunque in misura pari alla metà.	
dieci per cento rispetto al prezzo originario	
competenti, solo per l'eccedenza rispetto al	
dalle province autonome territorialmente	
base dei prezzari predisposti dalle regioni e	
diminuzione potranno essere valutate, sulla	

						COSTO	
Num.O		DESIGNAZIONE DEI		Incid.%	COSTO	Sicurezz	
TARII	FFA	LAVORI	TOTALE		Manodopera	a	-
M		Lavori a MISURA	0.00	0.000	0.00	0.00	
			0.00	0.000	0.00	0.00	
			0.00	0.000	0.00	0.00	
			0.00	0.000	0.00	0.00	
			0.00	0.000	0.00	0.00	
			0.00	0.000	0.00	0.00	
			0.00	0.000	0.00	0.00	
C		Lavori a CORPO	0.00	0.00	0.00	0.00	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI	IMPORTO	Incid.%	COSTO	COSTO Sicurezz	
TARIFFA	LAVORI	TOTALE		Manodopera	a	
		0.00	0.000	0.00	0.00	
		0.00	0.000	0.00	0.00	
		0.00	0.000	0.00	0.00	
		0.00	0.000	0.00	0.00	
		0.00	0.000			
		0.00	0.000			
		0.00	0.000	0.00	0.00	

Elenco Prezzi

			Unità	Prezzo	
Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa			
+			Misura	1	_
					_
					_
			•		

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per	
l'esecuzione	
1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà	
effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla	
data di stipula del contratto.	
2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un	
congruo preavviso al contraente il giorno e il	
luogo in cui deve presentarsi, munita del personale	
idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali	
necessari per eseguire, ove occorra, il	
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e	
disegni di progetto. Qualora il contraente non si	
presenti, senza giustificato motivo, nel giorno	
fissato dal direttore dei lavori per la consegna,	
la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il	
contratto e di incamerare la cauzione oppure, di	
fissare una nuova data per la consegna, ferma	
restando la decorrenza del termine contrattuale	
dalla data della prima convocazione. All'esito	
delle operazioni di consegna dei lavori, il	
direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono	
il relativo verbale e da tale data decorre	
utilmente il termine per il compimento dei lavori.	
l la company de la company	

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per	
causa imputabile alla stazione appaltante, il	
contraente può chiedere di recedere dal contratto.	
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il	
contraente ha diritto al rimborso delle spese	
contrattuali effettivamente sostenute e	
documentate, ma in misura non superiore ai seguenti	
limiti: indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del	
d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del	
contraente non sia accolta e si proceda	
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad	
un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale	
di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal	
ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite	
sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m.	
49/2018.	
3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto	
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a	
decorrere dalla data di entrata in vigore del	
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto	
Semplificazioni") e fino alla data del 31 dicembre	
2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in	
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,	
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai	
sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto	
	contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti: indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018. 3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,

legislativo, fermo restando quanto previsto	
dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.	
4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei	
lavori in via di urgenza, il contraente avrà	
diritto al rimborso delle spese sostenute per	
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei	
lavori, ivi comprese quelle per opere	
provvisionali. L'esecuzione d'urgenza è ammessa	
esclusivamente nelle ipotesi di eventi	
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a	
situazioni di pericolo per persone, animali o cose,	
ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero	
per il patrimonio storico, artistico, culturale	
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione	
immediata della prestazione dedotta nella gara	
determinerebbe un grave danno all'interesse	
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa	
la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di	
consegna d'urgenza, il verbale indicherà le	
lavorazioni che il contraente deve immediatamente	
eseguire, comprese le opere provvisionali.	
5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero	
molto estesi, ovvero mancasse l'intera	
disponibilità dell'area sulla quale dovrà	
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi	

altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante	
potrà disporre la consegna anche in più tempi	
successivi, con verbali parziali, senza che per	
questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o	
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o	
indennizzi. La data legale della consegna dei	
lavori, per tutti gli effetti di legge e	
regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di	
consegna parziale. La consegna parziale dei lavori	
è disposta a motivo della natura delle opere, di	
temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in	
tal caso si provvede di volta in volta alla	
compilazione di un verbale di consegna provvisorio	
e l'ultimo di questi costituisce verbale di	
consegna definitivo anche ai fini del computo dei	
termini per l'esecuzione.	
6. In caso di consegna parziale a causa di	
temporanea indisponibilità delle aree e degli	
immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un	
programma di esecuzione dei lavori che preveda la	
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle	
aree e sugli immobili disponibili.	
7. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai	
lavori entro il termine improrogabile di giorni 5	
dalla data del verbale di consegna fermo restando	

il rispetto del termine per la presentazione del	
programma di esecuzione dei lavori di cui al	
successivo articolo. Il contraente è tenuto,	
quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad	
iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma	
di esecuzione da esso redatto in modo da darli	
completamente ultimati nel numero di giorni	
naturali consecutivi previsti per l'esecuzione,	
decorrenti dalla data di consegna dei lavori,	
eventualmente prorogati in relazione a quanto	
disposto dai precedenti punti.	
8. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le	
opere appaltate entro il termine di giorni 90	
naturali e consecutivi dalla data del verbale di	
consegna dei lavori. In caso di appalto con il	
criterio di selezione dell'OEPV (Offerta	
Economicamente Più Vantaggiosa), il termine	
contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà	
determinato applicando al termine a base di gara la	
riduzione percentuale dell'offerta di ribasso	
presentata dal contraente in sede di gara, qualora	
questo sia stato uno dei criteri di scelta del	
contraente. Il contraente dovrà comunicare, per	
iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,	
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.	

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori	
1. In merito alla programmazione dell'esecuzione	
dei lavori si rimanda alla redazione dello	
specifico programma esecutivo dettagliato a cura	
del contraente in coerenza con il cronoprogramma	
predisposto dalla stazione appaltante, con	
l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con	
le obbligazioni contrattuali, da presentare prima	
dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1	
lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno	
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni	
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare	
presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento	
dei lavori.	
Art. 5 - Controlli	
1. Per il coordinamento, la direzione ed il	
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni	
singolo intervento le stazioni appaltanti, prima	
della gara, istituiscono un ufficio di direzione	
lavori, costituito da un direttore dei lavori ed	
eventualmente, in relazione alla dimensione e alla	
tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più	
assistenti con funzioni di direttore operativo o di	
	I .

ispettore di cantiere aventi mansioni specificate	
all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e	
s.m.i.	
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui	
è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in	
conformità al progetto ed al contratto.	
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità	
del coordinamento e della supervisione	
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei	
lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il	
contraente in merito agli aspetti tecnici ed	
economici del contratto. Ha inoltre la specifica	
responsabilità dell'accettazione dei materiali,	
sulla base anche del controllo quantitativo e	
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle	
caratteristiche meccaniche di questi.	
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le	
attività ed i compiti allo stesso espressamente	
demandati dal Codice dei contratti e dalle relative	
norme attuative, in particolare:	
- verificare periodicamente il possesso e la	
regolarità da parte del contraente e del	

subappaltatore (se presente) della documentazione	
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi	
nei confronti dei dipendenti;	
- provvedere alla segnalazione al responsabile del	
procedimento, dell'inosservanza, da parte del	
contraente, della disposizione di cui all'articolo	
105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
5. Il contraente collaborerà attivamente con il	
direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in	
tutte le modalità possibili al conseguimento dei	
fini citati al presente articolo.	
Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori	
1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei	
contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m.	
49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal	
direttore dei lavori e saranno considerati atti	
pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad	
oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti	
i fatti producenti spesa.	
2. La contabilità dei lavori dovà essere	
effettuata attraverso l'utilizzo di programmi	
informatici in grado di consentire la tenuta dei	

pag.20

documenti amministrativi e contabili.	
documenti amministrativi e contabili.	
2 T decomposition and a second a	
3. I documenti amministrativi contabili per	
l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni	
in appalto sono:	
a) il giornale dei lavori;	
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle	
provviste;	
c) le liste settimanali;	
d) il registro di contabilità;	
e) il sommario del registro di contabilità;	
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;	
g) i certificati per il pagamento delle rate di	
acconto;	
h) il conto finale e la relativa relazione.	
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata	
al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la	
misurazione e determinare la classificazione delle	
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui	
attribuita al personale che lo coadiuva, sempre	
comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il	
direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e	
certificarli sui libretti delle misure con la	
propria firma, e curerà che i libretti o i	

brogliacci siano aggiornati e immediatamente	
firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore	
che ha assistito al rilevamento delle misure.	
5. Il contraente sarà invitato ad intervenire	
alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di	
procedervi e dovrà firmare subito dopo il	
direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse	
di presenziare alle misure o di firmare i libretti	
delle misure o i brogliacci, il direttore dei	
lavori potrà procedere alle misure in presenza di	
due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti	
o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi	
dimensioni, potranno essere compilati in sede	
separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal	
contraente o da un suo tecnico che ha assistito al	
rilevamento delle misure o sono considerati come	
allegati ai documenti nei quali sono richiamati e	
portano la data e il numero della pagina del	
libretto del quale si intendono parte. Si potranno	
tenere distinti libretti per categorie diverse,	
lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale	
importanza.	
Lavori a Corpo	
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto	

a corpo ovvero per la parte a corpo di un	
intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo	
e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute	
omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è	
riportato il relativo importo e la sua aliquota	
percentuale riferita all'ammontare complessivo	
dell'intervento.	
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti	
in sede di progetto esecutivo dal computo metrico	
estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono	
determinati sulla base delle aliquote percentuali	
così definite, di ciascuna delle quali viene	
contabilizzata la quota parte effettivamente	
eseguita.	
Lavori a Misura	
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto	
a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di	
categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo	
"Importo del contratto" desunto dal computo metrico	
estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono	
determinati sulla base delle effettive quantità	
realizzate e misurate.	
Art. 7 -Modifiche del contratto	

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti,	
del presente contratto potranno essere autorizzate	
dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le	
modalità previste dall'ordinamento della stazione	
appaltante cui il RUP dipende e potranno essere	
attuate senza una nuova procedura di affidamento	
nei casi contemplati dal Codice dei contratti	
all'art. 106, comma 1.	
Varianti al contratto potranno essere ammesse	
anche a causa di errori o di omissioni del progetto	
esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte,	
la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,	
se il valore della modifica risulti al di sotto di	
entrambi i seguenti valori:	
a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice	
dei contratti;	
b) il 15 per cento del valore iniziale del	
contratto per i contratti di lavori sia nei settori	
ordinari che speciali.	
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura	
complessiva del contratto. In caso di più modifiche	
successive, il valore sarà accertato sulla base del	
valore complessivo netto delle successive	
modifiche.	
2. Qualora in corso di esecuzione si renda	

necessario un aumento o una diminuzione de	elle
prestazioni fino a concorrenza del qui	into
dell'importo del contratto, la stazione appalta	ante
potrà imporre al contraente l'esecuzione a	alle
stesse condizioni previste nel contratto origina	ario
e l'esecutore non può far valere il diritto a	alla
risoluzione del contratto e la perizia suppletiv	7a è
accompagnata da un atto di sottomissione	che
l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno	di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso	in
cui la stazione appaltante disponga variazioni	in
diminuzione nel limite del quinto dell'importo	del
contratto, deve comunicarlo all'esecu	tore
tempestivamente e comunque prima del raggiungime	ento
del quarto quinto dell'importo contrattuale; in	tal
caso nulla spetta all'esecutore a titolo	di
indennizzo. Ai fini della determinazione	del
quinto, l'importo dell'appalto è formato da	alla
somma risultante dal contratto origina:	rio,
aumentato dell'importo degli atti di sottomiss:	ione
e degli atti aggiuntivi per varianti	già
intervenute, nonché dell'ammontare degli impos	rti,
diversi da quelli a titolo risarcito:	rio,
eventualmente riconosciuti all'esecutore ai se	ensi
degli articoli 205 e 208 del codice.	

Art. 8 -Risoluzione del contratto	
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere	
il contratto con il contraente per le motivazioni e	
con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n.	
50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle	
seguenti condizioni sono soddisfatte:	
a) il contratto ha subito una modifica	
sostanziale che avrebbe richiesto una nuova	
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del	
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;	
b) con riferimento alle modifiche di cui	
all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del	
Codice dei contratti, nel caso in cui risulti	
impraticabile per motivi economici o tecnici quali	
il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o	
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o	
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto	
iniziale e comporti per l'amministrazione	
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli	
disguidi o una consistente duplicazione dei costi,	
siano state superate le soglie di cui al comma 7	
del predetto articolo:	
ı	

- con riferimento a modifiche non "sostanziali"	
sono state superate eventuali soglie stabilite	
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi	
dell'articolo 106, comma 1, lettera e);	
- con riferimento alle modifiche dovute a causa	
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che	
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione	
dell'opera o la sua utilizzazione, sono state	
superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e	
b) dell'articolo 106;	
c) il contraente si è trovato, al momento	
dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle	
situazioni di esclusione di cui all'articolo 80,	
comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per	
quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto	
riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto	
essere escluso dalla procedura di appalto o di	
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per	
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto	
essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;	
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere	
aggiudicato in considerazione di una grave	
violazione degli obblighi derivanti dai trattati,	
come riconosciuto dalla Corte di giustizia	
	sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106; c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati,

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi	
dell'articolo 258 TFUE.	
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione	
Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con	
l'Appaltatore, sono:	
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge	
sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul	
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale	
ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e	
s.m.i.;	
b) il subappalto abusivo, associazione in	
partecipazione, cessione anche parziale del	
contratto o violazione delle norme regolanti il	
subappalto.	
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il	
contratto qualora:	
a) nei confronti del contraente sia intervenuta	
la decadenza dell'attestazione di qualificazione	
per aver prodotto falsa documentazione o	
dichiarazioni mendaci;	
b) nei confronti del contraente sia intervenuto	
un provvedimento definitivo che dispone	
l'applicazione di una o più misure di prevenzione	
di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
relative misure di prevenzione, ovvero sia	

intervenuta sentenza di condanna passata in	
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del	
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.	
Il direttore dei lavori, qualora accertasse un	
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali	
da parte del contraente, tale da comprometterne la	
buona riuscita delle prestazioni, invierà al	
responsabile del procedimento una relazione	
particolareggiata, corredata dei documenti	
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti	
regolarmente, il cui importo può essere	
riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì,	
la contestazione degli addebiti al contraente,	
assegnando un termine non inferiore a quindici	
giorni per la presentazione delle proprie	
controdeduzioni al responsabile del procedimento.	
Acquisite e valutate negativamente le predette	
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza	
che il contraente abbia risposto, la stazione	
appaltante su proposta del responsabile del	
procedimento dichiara risolto il contratto.	
Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione	
lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo	
superiore ad un quarto della durata complessiva	
prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque	

quando superino sei mesi complessivi, il contraente	
può chiedere la risoluzione del contratto senza	
indennità; se la stazione appaltante si oppone, il	
contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori	
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione	
oltre i termini suddetti.	
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi	
per negligenza del contraente rispetto alle	
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o	
il responsabile unico dell'esecuzione del	
contratto, se nominato, gli assegnerà un termine,	
che, salvo i casi d'urgenza, non può essere	
inferiore a dieci giorni, entro i quali il	
contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto	
il termine assegnato, e redatto processo verbale in	
contraddittorio con l'appaltatore, qualora	
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante	
risolve il contratto, fermo restando il pagamento	
delle penali.	
Nel caso di risoluzione del contratto il	
contraente ha diritto soltanto al pagamento delle	
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture	
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri	
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del	
contratto.	

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto	
dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente	
dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già	
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e	
relative pertinenze nel termine a tale fine	
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso	
di mancato rispetto del termine assegnato, la	
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando	
al contraente i relativi oneri e spese.	
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata	
dalla Stazione appaltante la comunicazione della	
decisione assunta sarà inviata al contraente nelle	
forme previste dal Codice e dalle norme vigenti,	
anche mediante posta elettronica certificata (PEC),	
con la contestuale indicazione della data alla	
quale avrà luogo l'accertamento dello stato di	
consistenza dei lavori.	
In contraddittorio fra la Direzione lavori e il	
contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza	
di questi, alla presenza di due testimoni, si	
procederà quindi alla redazione del verbale di	
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei	
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera	
esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di	
quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera	

debbano essere mantenuti a disposizione della	
Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.	
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110 del	
Codice dei contratti, in caso di fallimento, di	
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
procedura di insolvenza concorsuale o di	
liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di	
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di	
cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,	
ovvero, qualora si tratti di imprenditore	
individuale, in caso di morte, interdizione,	
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei	
casi previsti dalla normativa antimafia, la	
stazione appaltante può proseguire il rapporto di	
appalto con altro operatore economico che sia	
costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs.	
50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione	
adeguati ai lavori ancora da eseguire; non	
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante	
dovrà recedere dal contratto.	
3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori,	
per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o	
l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di	
concordato con continuità aziendale ovvero di	

autorizzazione all'esercizio provvisorio	
dell'impresa, non possa procedere con il soggetto	
designato, né, in caso di esecutore	
plurisoggettivo, con altra impresa del	
raggruppamento designato, ove in possesso dei	
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare,	
la stazione appaltante, previo parere del collegio	
consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi	
tecnici ed economici sia comunque, anche in base al	
citato parere, possibile o preferibile proseguire	
con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio,	
in deroga alla procedura di cui all'articolo 108,	
commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile	
2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che	
opera di diritto, e provvede secondo una delle	
seguenti alternative modalità:	
a) procede all'esecuzione in via diretta dei	
lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti	
dalla legge, previa convenzione, di altri enti o	
società pubbliche nell'ambito del quadro economico	
dell'opera;	
b) interpella progressivamente i soggetti che	
hanno partecipato alla originaria procedura di gara	
come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine	
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento	

del completamento dei lavori, se tecnicamente ed	
economicamente possibile e alle condizioni proposte	
dall'operatore economico interpellato;	
c) indìce una nuova procedura per l'affidamento	
del completamento dell'opera;	
d) propone alle autorità governative la nomina di	
un commissario straordinario per lo svolgimento	
delle attività necessarie al completamento	
dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del	
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,	
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.	
55. Al fine di salvaguardare i livelli	
occupazionali e contrattuali originariamente	
previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e	
compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue	
i lavori anche con i lavoratori dipendenti del	
precedente esecutore se privi di occupazione.	
Inoltre, le suddette disposizioni si applicano	
anche in caso di ritardo dell'avvio o	
dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle	
esigenze descritte all'articolo 5 comma 1 del	
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella sua	
compiuta realizzazione per un numero di giorni pari	
o superiore a un decimo del tempo previsto o	
stabilito per la realizzazione dell'opera e,	

comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni	
anno previsto o stabilito per la realizzazione	
dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di	
entrata in vigore del citato decreto-legge.	
Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti	
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs.	
n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto	
d'appalto verrà calcolato l'importo	
dell'anticipazione del prezzo pari al 5 per cento	
da corrispondere all'appaltatore entro quindici	
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.	
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata	
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria	
o assicurativa di importo pari all'anticipazione	
maggiorato del tasso di interesse legale applicato	
al periodo necessario al recupero	
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
dei lavori. L'importo della garanzia verrà	
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso	
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero	
dell'anticipazione da parte della stazione	
appaltante. Il contraente decade	
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se	
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a	
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle	

somme restituite sono dovuti gli interessi legali	
con decorrenza dalla data di erogazione della	
anticipazione.	
3. Il direttore dei lavori provvede	
all'accertamento e alla registrazione di tutti i	
fatti producenti spesa contemporaneamente al loro	
accadere, affinché possa sempre rilasciare gli	
stati d'avanzamento dei lavori entro il termine	
fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei	
certificati per il pagamento degli acconti da parte	
del RUP.	
4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in	
acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo	
credito, al netto del ribasso d'asta e delle	
prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro	
50000.	
5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio,	
anche attraverso strumenti informatici, il	
documento unico di regolarità contributiva (DURC)	
dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio	
in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai	
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,	
in caso di inadempienza contributiva risultante dal	
documento unico di regolarità contributiva relativo	
a personale dipendente del contraente o del	

subappaltatore o dei soggetti titolari di	
subappalti e cottimi (se presenti), impiegato	
nell'esecuzione del contratto, la stazione	
appaltante trattiene dal certificato di pagamento	
l'importo corrispondente all'inadempienza per il	
successivo versamento diretto agli enti	
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,	
la cassa edile. Sull'importo netto progressivo	
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50	
per cento; le ritenute possono essere svincolate	
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
l'approvazione da parte della stazione appaltante	
del certificato di collaudo o di verifica di	
conformità, previo rilascio del documento unico di	
regolarità contributiva.	
6. In caso di ritardo nel pagamento delle	
retribuzioni dovute al personale di cui al comma	
precedente, il responsabile unico del procedimento	
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in	
ogni caso il contraente, a provvedervi entro i	
successivi quindici giorni. Ove non sia stata	
contestata formalmente e motivatamente la	
fondatezza della richiesta entro il termine sopra	
assegnato, la stazione appaltante paga anche in	
corso d'opera direttamente ai lavoratori le	

retribuzioni arretrate, detraendo il relat	ivo
importo dalle somme dovute al contraente	del
contratto ovvero dalle somme dovute	al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui	sia
previsto il pagamento.	
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice	dei
contratti, il termine per il pagamento relat	ivo
agli acconti del corrispettivo di appalto non	può
superare i trenta giorni decorrenti dall'adozi	one
di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo	che
sia diversamente ed espressamente concordato da	lle
parti.	
I certificati di pagamento delle rate di acco	nto
sono emessi dal responsabile del procedimento su	lla
base dei documenti contabili indicanti la quanti	tà,
la qualità e l'importo dei lavori esegui	ti,
contestualmente all'adozione di ogni stato	di
avanzamento dei lavori e comunque entro un term	ine
non superiore a sette giorni dall'adozione de	gli
stessi.	
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo	si
applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016	б е
s.m.i.	
9. I certificati di pagamento non costituisc	ono
presunzione di accettazione dell'opera, ai se	nsi

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.	
Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla	
tracciabilità dei flussi finanziari	
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
successive modifiche.	
2. Il contraente si impegna a dare immediata	
comunicazione alla stazione appaltante ed alla	
prefettura-ufficio territoriale del Governo della	
provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento	
della propria controparte	
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del	
bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilita' delle operazioni costituisce causa	
di risoluzione del contratto.	
Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali	
1. I lavori devono avere inizio entro 15 giorni	
dalla stipula del presente contratto.	
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 170	
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal	

verbale di consegna lavori, computati secondo le	
vigenti disposizioni normative.	
3. Nel caso di mancato rispetto del termine	
indicato per l'esecuzione delle opere, verrà	
applicata per ciascun giorno di ritardo una penale	
di Euro 50 calcolata nella misura stabilita	
dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra	
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare	
netto contrattuale e complessivamente nel limite	
massimo del 10 per cento di detto ammontare netto	
contrattuale.	
Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori	
1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e	
s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori,	
ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di	
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o	
di altre circostanze speciali che ne impediscono la	
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte	
comprese situazioni che determinano la necessita'	
di procedere alla redazione di una variante in	
corso d'opera. La sospensione può essere disposta	
dal RUP per il tempo strettamente necessario e per	
ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra	
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze	

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto	
motivato delle amministrazioni competenti. Cessate	
le cause della sospensione, il RUP disporrà la	
ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo	
termine contrattuale. La sospensione permane per il	
tempo strettamente necessario a far cessare le	
cause che hanno imposto l'interruzione	
dell'esecuzione dell'appalto.	
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del	
contraente, compila il verbale di sospensione	
indicando le ragioni che hanno determinato	
l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento	
dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane	
interrotta e le cautele adottate affinchè alla	
ripresa le stesse possano essere continuate ed	
ultimate senza eccessivi oneri.	
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni,	
durino per un periodo di tempo superiore ad un	
quarto della durata complessiva prevista per	
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando	
superino sei mesi complessivi, il contraente può	
chiedere la risoluzione del contratto senza	
indennità; se la stazione appaltante si oppone, il	
contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori	
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione	

oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è	
dovuto al contraente negli altri casi. Le	
contestazioni del contraente in merito alle	
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di	
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa	
dei lavori, salvo che per le sospensioni	
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente	
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;	
qualora il contraente non intervenga alla firma dei	
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne	
espressa riserva sul registro di contabilità.	
Quando la sospensione supera il quarto del tempo	
contrattuale complessivo il responsabile del	
procedimento ne dà avviso all'ANAC.	
4. Nel caso la stazione appaltante disponga	
sospensioni totali o parziali dei lavori per cause	
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4	
dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore	
potrà essere risarcito sulla base dei seguenti	
criteri:	
a) i maggiori oneri per spese generali	
infruttifere si otterranno sottraendo all'importo	
contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10	
per cento e le spese generali nella misura del 15	
per cento e calcolando sul risultato la percentuale	

del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per	
il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni	
di sospensione e costituisce il limite massimo	
previsto per il risarcimento quantificato sulla	
base del criterio di cui alla presente lettera;	
b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta	
coincidente con la ritardata percezione dell'utile	
di impresa, nella misura pari agli interessi legali	
di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e)	
del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231	
computati sulla percentuale del dieci per cento,	
rapportata alla durata dell'illegittima	
sospensione;	
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni	
inutilmente corrisposte saranno riferiti	
rispettivamente al valore reale, all'atto della	
sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e	
alla consistenza della mano d'opera accertati dal	
direttore dei lavori;	
d) la determinazione dell'ammortamento avviene	
sulla base dei coefficienti annui fissati dalle	
vigenti norme fiscali.	
5. Il contraente che per cause a lui non	
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori	
nel termine fissato può richiederne la proroga. La	

richiesta di proroga deve essere formulata con	
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine	
contrattuale. La risposta in merito all'istanza di	
proroga è resa dal responsabile del procedimento,	
sentito il direttore dei lavori, entro trenta	
giorni dal suo ricevimento.	
6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento	
del contratto né ad alcuna indennità qualora i	
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla	
stazione appaltante, non siano ultimati nel termine	
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo	
impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi	
parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione	
dei lavori viene incrementato, su istanza del	
contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi	
tecnici strettamente necessari per dare	
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal	
programma operativo dei lavori, indipendentemente	
dalla durata della sospensione. Ove pertanto,	
secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori	
sospesi possa essere effettuata, una volta	
intervenuta la ripresa, entro il termine di	
scadenza contrattuale, la sospensione temporanea	
non determinerà prolungamento della scadenza	
contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno	

risultare da regolare verbale, redatto in	
contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il	
contraente, nel quale dovranno essere specificati i	
motivi della sospensione e, nel caso di sospensione	
parziale, le opere sospese.	
7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del	
direttore dei lavori, sono redatti non appena	
venute a cessare le cause della sospensione, e sono	
firmati dal contraente ed inviati al responsabile	
del procedimento, indicando il nuovo termine	
contrattuale.	
8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei	
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause	
diverse da quelle esposte sopra, il contraente può	
chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le	
forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6	
del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.	
9.Fino al 31 dicembre 2021, in deroga	
all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile	
2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva,	
dell'esecuzione di lavori diretti alla	
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari	
o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del	
medesimo decreto legislativo, anche se già	
 iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il	

tempo strettamente necessario al loro superamento,	
per le seguenti ragioni:	
a) cause previste da disposizioni di legge	
penale, dal codice delle leggi antimafia e delle	
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo	
6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli	
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione	
europea;	
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute	
pubblica o dei soggetti coinvolti nella	
realizzazione delle opere, ivi incluse le misure	
adottate per contrastare l'emergenza sanitaria	
globale da COVID-19;	
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a	
incidere sulla realizzazione a regola d'arte	
dell'opera, in relazione alle modalità di	
superamento delle quali non vi è accordo tra le	
parti;	
d) gravi ragioni di pubblico interesse.	
La sospensione è in ogni caso disposta dal	
responsabile unico del procedimento e gestita	
secondo i casi disciplinati all'articolo 5 del	
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.	
Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione	
di cui ai periodi precedenti, le parti non possono	

invocare l'inadempimento della controparte o di	
altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei	
lavori di realizzazione dell'opera ovvero le	
prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione	
dell'opera.	
Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19	
previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del	
2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del	
2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi,	
ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare	
svolgimento dei lavori ovvero la regolare	
esecuzione dei servizi o delle forniture	
costituisce causa di forza maggiore, ai sensi	
dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo	
n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i	
lavori, i servizi o le forniture nel termine	
contrattualmente previsto, costituisce circostanza	
non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5	
del citato articolo 107 ai fini della proroga di	
detto termine, ove richiesta.	
Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri	
L'esecutore non può pretendere indennizzi per	
danni alle opere o provviste se non in caso	
fortuito o di forza maggiore e nei limiti di	

seguito consentiti dal presente contratto.	
Nel caso di danni causati da forza maggiore	
l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori	
nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in	
difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento,	
a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.	
Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al	
quale può avere diritto l'esecutore, spetta al	
direttore dei lavori redigere processo verbale alla	
presenza di quest'ultimo.	
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il	
danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o	
delle persone delle quali esso è tenuto a	
rispondere.	
Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa	
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento	
del presente contratto, il contraente ha prestato	
la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del	
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa,	
per l'importo di Euro 00000000. Si precisa che, ai	
sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto,	
il contraente ha fruito del beneficio della	
riduzione del 5% dell'importo garantito.	
2. Nel caso si verifichino inadempienze	

contrattuali ad opera del contraente, la Stazione	
appaltante incamererà in tutto od in parte la	
garanzia di cui al comma precedente, fermo restando	
che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non	
sia attivata la procedura di risoluzione del	
contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni	
dalla richiesta del Responsabile del procedimento.	
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla	
data di emissione del certificato di collaudo	
provvisorio o del certificato di regolare escuzione	
come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.	
50/2016 e s.m.i.	
4. È a carico del contraente la responsabilità di	
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per	
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle	
attività connesse, sollevando la Stazione	
appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il	
contraente attiverà, in relazione a quanto precede,	
polizza assicurativa per danni di esecuzione e	
responsabilità civile verso terzi, ai sensi	
dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,	
emessa il 00/00/2021 da 00000000, per un importo	
garantito di Euro 00000000, così come previsto nel	

T.F
dell'appalto che intende subappaltare
soglie all'affidatario relativamente alla parte
imprese (PMI), la stazione appaltante non impone
favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie
prevede alcun limite al subappalto - al fine di
nonché dell'art. 71, Direttiva 2014/24/UE - che non
dei servizi (art. 56 TFUE) e di proporzionalità,
tabilimento (art. 49 TFUE), di libera prestazione
dall'ordinamento eurounitario di libertà si
Nel rispetto dei principi dettati
Ovvero
lavori.
cento dell'importo complessivo del contratto di
subappalto non può superare la quota del 40 per
autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
Art. 15 - Subappalto 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al
- 1 1F 0 1
terzi.
quanto attiene la responsabilità civile verso
derivanti dall'esecuzione, ed Euro 0000000 per
bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente

oggetto del contratto.	
2. Il contraente del contratto	nuò affidare in
subappalto opere o lavori previa	-
della stazione appaltante purché:	u uusellaaarene
	alto non abbia
partecipato alla procedura pe	
dell'appalto;	
b) il subappaltatore sia qu	nalificato nella
relativa categoria;	
c) all'atto dell'offerta siano :	stati indicati i
lavori o le parti di opere ovvero	o i servizi e le
forniture o parti di servizi e f	forniture che si
intende subappaltare;	
d) il concorrente dimostri l'ass	senza in capo ai
subappaltatori dei motivi di es	clusione di cui
all'articolo 80.	
3. Per le opere per le quali	. sono necessari
lavori o componenti di note	evole contenuto
tecnologico o di rilevante comp	lessità tecnica,
quali strutture, impianti e opere	speciali di cui
all'articolo 89, comma 11 del d.1	lgs. n.50/2016 e
s.m.i., e fermi restando i limi	ti previsti dal
medesimo comma, l'eventuale suba	appalto non può
superare il 30 per cento dell'impor	rto delle opere e
non può essere, senza ragioni obiet	tive, suddiviso.

4.	Di	segu	uito	si	spe	ecificano	le	categorie	di
lavor	i e	le	risp	ett:	ive	imprese	suba	ppaltatrici	а
cui s	ono	affi	date:						

Cod.	Descrizione	importo	용	Suba	appaltatore	
	OPERE FLUVIALI DI					
	DIFESA DI					
OG8	SISTEMAZIONE	0,00	0,00			
	IDRAULICA E DI					
	BONIFICA					L
	DOIVIT 10/1					

Art. 16 - Piani di sicurezza

- 1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
- 2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e

delle prescrizioni contenute nei piani per la	
sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e	
s.m.i.	
Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei	
lavoratori	
1. Il contraente è obbligato:	
- ad applicare al personale impiegato nei lavori	
oggetto di appalti pubblici e concessioni il	
contratto collettivo nazionale e territoriale in	
vigore per il settore e per la zona nella quale	
si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato	
dalle associazioni dei datori e dei prestatori	
di lavoro comparativamente più rappresentative	
sul piano nazionale e quelli il cui ambito di	
applicazione sia strettamente connesso con	
l'attività oggetto dell'appalto o della	
concessione svolta dall'impresa anche in maniera	
prevalente;	
- a rispettare tutte le norme in materia	
retributiva, contributiva, previdenziale,	
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste	
dalla vigente normativa;	
- ad essere in regola con le disposizioni di cui	
alla Legge 68/1999.	

2. In caso di inadempienza contributiva	
risultante dal documento unico di regolarità	
contributiva relativo a personale dipendente del	
contraente o del subappaltatore o dei soggetti	
titolari di subappalti e cottimi, impiegato	
nell'esecuzione del contratto, la stazione	
appaltante tratterrà dal certificato di pagamento	
l'importo corrispondente all'inadempienza per il	
successivo versamento diretto agli enti	
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,	
la cassa edile.	
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle	
prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50	
per cento; le ritenute potranno essere svincolate	
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
l'approvazione da parte della stazione appaltante	
del certificato di collaudo o di verifica di	
conformità, previo rilascio del documento unico di	
regolarità contributiva.	
Art. 18 - Specifiche modalità e termini di collaudo	
1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo	
per i lavori e a verifica di conformità per i	
servizi e per le forniture, per certificare che	
l'oggetto del contratto in termini di prestazioni,	

obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e	
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel	
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni	
contrattuali.	
2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre	
sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi	
di particolare complessità dell'opera da	
collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in	
cui il termine può essere elevato sino ad un anno.	
3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti	
previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs.	
50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire	
l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un	
certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il	
certificato di regolare esecuzione è emesso dal	
direttore dei lavori ed è confermato dal	
responsabile del procedimento non oltre tre mesi	
dalla ultimazione dei lavori.	
4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà	
a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e	
i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni	
di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli	
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo	
statico.	
5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto	

occorre per ristabilire le parti del lavoro, che	
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.	
6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a	
tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre	
che sia provveduto d'ufficio, in danno	
all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo	
credito del contraente.	
7. Sono ad esclusivo carico del contraente le	
spese di visita del personale della stazione	
appaltante per accertare la intervenuta	
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo	
di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di	
collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse	
mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di	
saldo da pagare.	
8. In caso di discordanze, fra la contabilità e	
l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o	
eccedenza su quanto è stato autorizzato ed	
approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e	
228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	
9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per	
la sua accettazione anche al contraente, il quale	
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto	
della firma egli può aggiungere le richieste che	
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di	

collaudo. Tali richieste devono essere formulate e	1
giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo)
riferisce al responsabile del procedimento sulle	
singole richieste fatte dal contraente al	
certificato di collaudo, formulando le proprie	
considerazioni ed indica le eventuali nuove visite	
che ritiene opportuno di eseguire.	
Art. 19 - Riserve e controversie	
1. La gestione delle eventuali riserve iscritte	
dal contraente sarà definita secondo la disciplina	
adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli	
artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e	
riportata nel capitolato speciale.	
2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le	
parti, per effetto del presente contratto sarà	ı
risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.	
205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in	L
caso di rifiuto della proposta di accordo bonario)
ovvero di inutile decorso del termine per	
l'accettazione, può instaurare un contenzioso)
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a	
pena di decadenza.	
3. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti	
alla realizzazione delle opere pubbliche di importo)

ŗ	pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35	
C	del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è	
C	obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la	
C	costituzione di un collegio consultivo tecnico,	
r	prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non	
C	oltre dieci giorni da tale data, con i compiti	
r	previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 16	
1	luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni")	
€	e con funzioni di assistenza per la rapida	
r	risoluzione delle controversie o delle dispute	
t	tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere	
r	nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per	
i	i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla	
C	data di entrata in vigore del presente decreto, il	
C	collegio consultivo tecnico è nominato entro il	
t	termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima	
C	data. All'atto della costituzione è fornita al	
C	collegio consultivo copia dell'intera	
C	documentazione inerente al contratto. Le funzioni	
C	del collegio consultivo sono disciplinate dagli	
ć	articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.	
7	76. L'inosservanza delle determinazioni del	
C	collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini	
C	della responsabilità del soggetto agente per danno	
6	erariale e costituisce, salvo prova contraria,	

grave inadempimento degli obblighi contrattuali;	
l'osservanza delle determinazioni del collegio	
consultivo tecnico è causa di esclusione della	
responsabilità del soggetto agente per danno	
erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del	
collegio consultivo tecnico hanno la natura del	
lodo contrattuale previsto dall'articolo 808 -ter	
del codice di procedura civile. I compensi dei	
membri del collegio sono computati all'interno del	
quadro economico dell'opera alla voce spese	
impreviste. Il collegio consultivo tecnico è	
sciolto al termine dell'esecuzione del contratto	
ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria	
la costituzione, in data anteriore su accordo delle	
parti.	
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE	
Tutte le controversie che dovessero insorgere in	
relazione al presente contratto, comprese quelle	
inerenti alla sua validità, interpretazione,	
esecuzione e risoluzione saranno deferite alla	
decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in	
conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e	
210 del Codice dei contratti, che le parti	
dichiarano espressamente di conoscere ed accettare	

interamente.	
Art. 20 - Oneri diversi	
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del	
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:	
- a comunicare tempestivamente alla Stazione	
Appaltante ogni modifica intervenuta negli	
assetti societari e nella struttura	
dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed	
amministrativi;	
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per	
suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima	
dell'inizio dei lavori, la documentazione di	
avvenuta denunzia agli enti previdenziali,	
inclusa la Cassa edile, ove presente,	
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia	
del piano di sicurezza.	
Art. 21 - Norme finali	
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale	
e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del	
contraente.	
2. Agli effetti della registrazione fiscale si	
dichiara che il valore del presente contratto è di	
Euro 000000, oltre IVA. Il presente contratto è	

soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono	
i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR	
26/10/72 n. 633 e s.m.i.	
3. Il presente contratto è stipulato, a pena di	
nullità,	
- con atto pubblico notarile informatico,	
- in modalità elettronica secondo le norme	
vigenti per la stazione appaltante,	
- in forma pubblica amministrativa a cura	
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o	
mediante scrittura privata;	
(in caso di procedura negoziata ovvero per gli	
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro)	
- mediante corrispondenza secondo l'uso del	
commercio consistente in un apposito scambio di	
lettere,	
- tramite posta elettronica certificata o	
strumenti analoghi negli altri Stati membri.	
Art. 22 - Allegati	
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle	
modalità di legge, i seguenti documenti, che si	
intendono interamente richiamati e parte integrante	
del presente contratto:	
- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M.	

19 aprile 2000, n. 145;	
- il capitolato speciale d'appalto;	
- gli elaborati grafici progettuali e le	
relazioni;	
- il computo metrico estimativo;	
- l'elenco dei prezzi unitari;	
- il cronoprogramma;	
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100	
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
- le polizze di garanzia;	
Di quanto sopra viene redatto il presente atto,	
meccanicamente scritto da persona di mia fiducia	
con inchiostro indelebile su numero 00000 fogli	
resi legali, di cui sono occupate facciate intere	
000000 e la 000000 fino a questo punto, che viene	
letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme	
alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo	
sottoscrivono.	
COMUNE LAGNASCO DA DEFINI	TRE
(Il Dirigente) (Il Legale rappr	esentante)
(ROSSO GEOM ELEONORA) (Non defin	ito)

Il Segretario	
pag.63	

INDICE

Schema di Contratto

1) Costituzione delle Parti	pag.	<u>2</u> 3
2) Rinuncia all'assistenza dei testimoni	pag.	
3) Premessa	pag.	3 3 3
" 1) Approvazione del progetto	pag.	3
" 2) Decreto/Determina a contrarre	pag.	3
" 3) Bando e Oneri per la sicurezza	pag.	4
" 4) Aggiudicazione Provvisoria	pag.	4
" 5) Aggiudicazione Definitiva	pag.	<u>5</u>
" 6) Requisiti Impresa	pag.	<u>5</u>
" 7) Finanziamento	pag.	5
" 8) Pubblicita	pag.	5 5 5 6
" 9) Garanzia definitiva	pag.	<u>6</u>
" 10) Riduzione della garanzia definitiva	pag.	7
" 11) Misure di prevenzione	pag.	8
4) Conferma Premessa	pag.	88
5) ARTICOLATO	pag.	
" 1) Oggetto dell'appalto	pag.	8
" 2) Importo del contratto	pag.	10
" 1) Elenco prezzi e corpi d'opera	pag.	<u>11</u>
" 3) Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione	pag.	13
" 4) Programma di esecuzione dei lavori	pag.	18
" 5) Controlli	pag.	<u>18</u>
" 6) Contabilizzazione dei lavori	pag	20
" 1) Lavori a Corpo	pag.	22
" 2) Lavori a Misura	pag.	23
" /) Modifiche contrattuali	pag.	23
" 8) Risoluzione del contratto	pag.	<u> 26</u>
" 9) Anticipazione e Pagamenti	pag.	35
" 10) Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi		
finanziari	pag	39
" 11) Termine per l'esecuzione - Penali	pag.	39
" 12) Sospensioni e riprese dei lavori	pag.	40
" 13) Danni da forza maggiore e sinistri	pag.	<u>47</u>
" 14) Garanzia e copertura assicurativa	pag.	48
" 15) Subappalto	pag.	50
" 16) Piani di sicurezza	pag.	52
" 17) Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori	pag.	53
" 18) Specifiche modalità e termini di collaudo	pag.	54
" 19) Riserve e controversie	pag.	57

" 1) Clausola compromissoria arbitrale	pag.	59	
" 20) Oneri diversi	pag.	60	
" 21) Norme finali " 22) Allegati	pag. pag.	60 61	
6) Firme	pag.	62	
pag.65			
pag.03			